

**Seduta ordinaria/straordinaria****COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Num	Data delibera	Ora	Oggetto
14	27.06.2012	19,00	APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, convocati i componenti del consiglio comunale risultano:

1. **BELLINASO FABIO- SINDACO**
2. **BISOGLIO MAURIZIO**
3. **TEMPORINI CATERINA**
4. **GILARDI ALDO**
5. **MARTINOTTI ALESSANDRO RINO**
6. **FOGLINO ETTORE**
7. **CANEPA DAVIDE**
8. **CARLEVARO STEFANINO**
9. **DEAMBROGI ARIANNA**
10. **PORRATI FELICE**
11. **RAIMONDO LUISA**
12. **SCARRONE MARCO**
13. **CANEPA ADRIANA**

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti **10**Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. SCIENZA CRISTINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELLINASO FABIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18.05.2012 di chiarimento sull'applicazione dell' I.M.U. per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 26.02.2002 e modificato con deliberazione consiliare n.11 del 30.03.2007;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art.49 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267:

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi;
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la seguente votazione resa in modo palese:

Presenti : 10

Voti favorevoli : 7

Voti contrari : 3 (Porrati Felice-Raimondo Luisa-Canepa Adriana)

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,90
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,60
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20

- 2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Maggiorazione detrazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni	50,00

- 3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.
- 4) Di dare atto che gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno contenuti nel Regolamento da predisporre ai sensi della normativa.
- 5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

QUINDI

Con la seguente votazione separata e palese:

Presenti : 10

Voti favorevoli : 7

Voti contrari : 3 (Porrati Felice-Raimondo Luisa-Canepa Adriana)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BELLINASO FABIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCIENZA CRISTINA**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 03.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Referto di Pubblicazioni

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione n. _____ il _____
per giorni 15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 art. 134 comma 3.

Con il giorno _____

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCIENZA CRISTINA**
